

## Edizione di giovedì 1 ottobre 2015

### LAVORO E PREVIDENZA

[\*\*Punto fermo sui contributi occasionali INPS\*\*](#)

di Giovanni Valcarenghi, Paolo Noventa

### IMU E TRIBUTI LOCALI

[\*\*Fabbricati D: IMU e TASI da ricalcolare sulla rendita definitiva\*\*](#)

di Fabio Garrini

### RISCOSSIONE

[\*\*Cartella senza avviso valida per le imposte ma non per le sanzioni\*\*](#)

di Leonardo Pietrobon

### OPERAZIONI STRAORDINARIE

[\*\*Ancora elusiva la trasformazione della Spa agricola?\*\*](#)

di Luigi Scappini

### BUSINESS ENGLISH

[\*\*Training, Trainee: come tradurre 'fare pratica' in inglese\*\*](#)

di Stefano Maffei

## LAVORO E PREVIDENZA

---

### **Punto fermo sui contributi occasionali INPS**

di **Giovanni Valcarenghi, Paolo Noventa**

In precedenti interventi su questa testata ci siamo già occupati di un problema che spesso viene affrontato in modo non del tutto omogeneo dagli operatori e dall'INPS: nel caso vengano corrisposti **compensi occasionali** ad un soggetto per ammontari **superiori a 5.000 euro** (per singolo committente o per cumulo di committenti) sono sempre dovuti i contributi previdenziali?

Alla questione vengono fornite risposte differenti, anche interpellando l'Istituto.

Innanzitutto, va fatta una preliminare distinzione, per evitare di creare equivoci.

I compensi per prestazioni occasionali possono corrispondere a due differenti tipologie, secondo la classificazione proposta dall'articolo 67 del TUIR:

- redditi derivanti da **attività commerciali** non esercitate abitualmente (lettera i);
- redditi derivanti da **attività di lavoro autonomo** non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Per convenzione e semplicità, definiamo le prime compensi per attività commerciali occasionali e le seconde compensi per attività autonome occasionali.

Chiarito ciò, intendiamo affermare che con l'invio delle dichiarazioni fiscali del 2014 si è avuta conferma del fatto che **sulle prime, a prescindere dall'importo, non sono dovuti contributi**.

In tal senso, il concetto troverebbe conferma dalla lettura delle circolari INPS n. 9/2004 e 103/2004, ove si afferma che l'imponibilità riguardi unicamente i redditi di lavoro autonomo occasionale (fiscalmente classificati fra i "redditi diversi", ai sensi dell'art. 67, c. 1, lett. l del TUIR); viceversa, sarebbero smentite le indicazioni ricevute da alcune sedi periferiche.

Proviamo a pensare, allora, ad un soggetto che segnala occasionalmente un affare; per tale sua segnalazione riceve dal destinatario una somma pari a 10.000 euro.

Se tutto funziona come detto, nessun contributo INPS è dovuto.

Fin qui non avremmo aggiunto nulla di nuovo ai ragionamenti che già abbiamo fatto a suo tempo.

Ecco allora che la **conferma può essere desunta dalle istruzioni e dai programmi di controllo che abbiamo recentemente utilizzato per l'invio della Certificazione Unica e del Modello 770 semplificato.**

Infatti, nelle istruzioni per la compilazione della CU, nell'elenco delle causali del pagamento, sono state introdotte delle specifiche del seguente tenore:

- O1 – redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001);
- V1 – redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali ad agente o rappresentante di commercio, mediatore, procacciatore d'affari o incaricato per le vendite a domicilio).

Successivamente, le stesse istruzioni precisano che, nei punti 20 e 21, è necessario indicare l'importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 1 dal codice "C" (associazione in partecipazione) nonché ai redditi annui superiori a euro 5.000 derivanti dalle attività contrassegnate dai codici "M" (lavoro autonomo occasionale), "M1" (assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere) e "V" (provvigioni vendite a domicilio, porta a porta, vendita ambulante di giornali). Appare evidente che **non viene invece richiamato il codice V1.**

Analoga impostazione si ritrova poi nel modello 770.

Per vincere l'ulteriore scetticismo, si potrebbe forzare la compilazione della dichiarazione dei sostituti di imposta per vedere se il modello "passa" oppure se scattano dei blocchi.

Inserendo un ipotetico ammontare di contributi versati, il controllo Entratel evidenzia un **errore bloccante**, segnalando che: "... *in presenza di causale diversa da "C" "M" "M1" o "V" il dato non deve essere compilato*". Il tutto in perfetto raccordo con quanto già proposto dalla Certificazione Unica.

Visto che ora la situazione parrebbe consolidata, si tratterà di ipotizzare anche possibili **sistemazioni su eventuali comportamenti difformi del passato.**

Potrebbe essere accaduto che, nel dubbio, taluno abbia prudenzialmente provveduto ad operare la ritenuta previdenziale ed al successivo versamento.

Si tratterebbe, allora, di agire come segue:

- individuare il periodo di tempo quinquennale interessato dalle pendenze (per versamenti più datati dovrebbe essere scattata la prescrizione);
- proporre istanza di rimborso all'Istituto, dettagliando le motivazioni;
- regolare l'aspetto finanziario con la controparte, alla quale sono state trattenute

- somme in realtà non dovute;
- svolgere una riflessione in merito all'effetto di tale rettifica: infatti, in capo al mandante si produrrebbe un maggior reddito derivante dal decremento dei costi a suo tempo imputati (sopravvenienza attiva tassata), mentre in capo al perceptorre si potrebbe attivare l'obbligo di tassazione per il venir meno di un onere deducibile (la quota parte del terzo dei contributi INPS).

Su piccoli importi non converrà fare nulla, mentre ove le somme in gioco fossero rilevanti, sicuramente si potrà effettuare un tentativo di rimborso.

## IMU E TRIBUTI LOCALI

### **Fabbricati D: IMU e TASI da ricalcolare sulla rendita definitiva**

di Fabio Garrini

La base imponibile dei **fabbricati** è mediamente quella più semplice da gestire nella determinazione di **IMU e TASI**: normalmente si fa riferimento alla **rendita catastale** che, salvo interventi sugli immobili, rimane **costante** nel tempo. Ciò premesso, va ricordato che vi sono però anche alcune situazioni che presentano un certo grado di complicazione da gestire.

#### **Quando applicare il metodo contabile**

Un caso problematico è relativo ai **fabbricati di categoria catastale D** (normalmente gli opifici industriali, ma non solo) che, **in assenza di rendita sin dall'origine**, richiedono l'applicazione del **metodo contabile**: secondo quanto stabilito dall'art. 5 c. 3 del D.Lgs. 504/92, la base imponibile è determinata con riferimento ai valori contabilizzati di acquisto / incremento dell'immobile, a cui applicare specifici **coefficienti di rivalutazione** approvati ciascun anno (per il 2015 occorre riferirsi al DM 25.3.2015). Si tratta di un metodo oggi **residuale** visto che da almeno 15 anni, al momento dell'accatastamento, viene immediatamente annotata agli atti una **rendita** (tramite procedura DocFa) **proposta dal contribuente** che, se non rettificata, diviene definitiva. Sono quindi interessati dal metodo contabile gli accatastamenti molto risalenti (ante introduzione del DocFa) con **attribuzione recente di rendita**.

Ma vi è anche un caso, erroneamente trascurato, che pure oggi potrebbe richiedere l'impiego di tale criterio alternativo nella determinazione della base imponibile: si tratta **dell'utilizzo dell'immobile prima del suo accatastamento**. L'art. 5 c. 6 del D.Lgs. 504/92, applicabile anche a IMU e TASI in ragione di esplicito rinvio, afferma infatti che *"In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, [...] la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato"*.

Pertanto, se vi fossero rallentamenti burocratici nella dichiarazione di completamento del fabbricato (e relativo accatastamento) e nel frattempo l'immobile fosse comunque utilizzato, **per tale periodo** andrebbe utilizzato il **metodo contabile** per la determinazione della base imponibile.

## Metodo provvisorio

Quando si configura la fattispecie in commento, è necessario identificare con precisione **l'intervallo temporale** entro i limiti del quale è necessario utilizzare il criterio contabile di determinazione della base imponibile.

Sul punto il Ministero delle finanze con la RM 144/E/97 si è espresso chiarendo che il criterio in esame è **tassativo** non solo fino all'anno di imposizione nel corso del quale viene attribuita ed iscritta agli atti la rendita catastale, ma anche, quando venga annotata negli atti catastali stessi la “**rendita proposta**” con procedura DocFa. I successivi chiarimenti ministeriali sono tornati sul punto ribadendo tale posizione (RM 27/E/98 e RM 35/E/99): **a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo** a quello nel corso del quale è stata attribuita la rendita catastale o è stata annotata la “rendita proposta”, il valore dei fabbricati deve essere determinato, non più sulla base dei costi contabilizzati, bensì sulla rendita catastale.

Inoltre, nella **RM 27/E/98** era stato affermato come il passaggio dal valore contabile a quello catastale **non potesse in ogni caso avere effetto retroattivo** su annualità pregresse, in quanto metodo alternativo e definitivo. Ciò significava che:

- il minor valore catastale rispetto a quello contabile **non può dar luogo a rimborsi** d'imposta in favore del contribuente;
- il maggior valore catastale rispetto a quello contabile **non può dar luogo a recuperi** d'imposta da parte del Comune.

Si segnala comunque che tale interpretazione è stata **superata** da una presa di posizione della **Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. 3160/2011 SS.UU.)** che ha completamente cambiato l'approccio che occorre utilizzare nel valutare la decorrenza degli effetti della rendita attribuita: **il metodo delle scritture contabili**, anche se correttamente applicato al verificarsi dei presupposti stabiliti dalla norma, **deve comunque considerarsi provvisorio**. In tale pronuncia si afferma infatti che “l'anno” da cui decorre l'efficacia della rendita deve identificarsi in quello nel quale il titolare del diritto sul fabbricato ha chiesto all'Ufficio competente di attribuire all'immobile la rendita catastale. Quindi, una volta attribuita, tale rendita andrebbe a **retroagire** sino alla data dell'accatastamento dell'immobile, con la conseguenza che **l'imposta pagata sulla base dei valori contabili risulta corrisposta in via esclusivamente provvisoria**, in attesa della liquidazione definitiva, da compiere attraverso la rendita catastale attribuita.

La conseguenza di tale posizione è quindi la seguente:

- **se la rendita fosse maggiore** del valore contabile dichiarato, al Comune spetta il diritto al **recupero** dell'imposta corrispondente, nel termine quinquennale stabilito dall'art. 1 c. 161 della L. 296/06.
- **se al contrario la rendita fosse inferiore** al valore contabile dichiarato, il contribuente ha diritto a presentare istanza di **rimborso**, secondo i termini stabiliti dall'art. 1 c. 164 della L. 296/06, ossia cinque anni *“dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è*

*stato accertato il diritto alla restituzione".* Poiché in questo caso il diritto alla restituzione viene acclarato con l'attribuzione della rendita, pare lecito concludere che tale termine debba essere computato **dalla data in cui il contribuente viene in possesso di tale rendita** (data di notifica, ovvero presentazione del DocFa).

Da notare che, posto come tali fabbricati abbiano rendite mediamente molto elevate, conseguentemente le **somme in gioco sono davvero significative**.

## RISCOSSIONE

---

### **Cartella senza avviso valida per le imposte ma non per le sanzioni**

di Leonardo Pietrobon

Quando dalla **liquidazione automatica** emerge una violazione per **omesso versamento di imposte**, le conclusioni a cui giunge la Corte di Cassazione in ordine **all'esigenza o meno della preventiva notifica del c.d avviso bonario**, in epoca antecedente alla notifica della cartella di pagamento, sono **tutt'altro che univoche**. Le recenti sentenze alle quali si fa riferimento sono rispettivamente:

- la **sentenza del 10.6.2015 n. 12023** che riprende quanto già affermato dalla stessa Corte di Cassazione il 26.1.2015 con la sentenza 1306, con la quale i supremi giudici affermano **l'irrilevanza della preventiva notifica di un avviso bonario** per considerare legittima una cartella di pagamento;
- la **sentenza del 13.7.2015 n. 14544**, con la quale i giudici della Corte di Cassazione hanno affermato che **è nulla la cartella di pagamento non preceduta dall'avviso bonario** di cui all'art. 1 co. 412 della L. 311/2014, posto che in tal modo è violato il procedimento di liquidazione delle imposte relative ai redditi soggetti a tassazione separata;
- la recentissima **sentenza ancora della Corte di Cassazione del 25.9.2015 n. 19052**, secondo cui l'omessa comunicazione dell'invito al pagamento prima dell'iscrizione a ruolo, con la riduzione ad 1/3 delle sanzioni, **non determina la nullità** di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea ad incidere sull'efficacia dell'atto.

L'attività di **controllo "automatizzato"** della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle entrate è **disciplinata dall'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/73 e, in ambito Iva, dall'articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/72**, in base ai quali, in estrema sintesi, è stabilito che l'Agenzia delle entrate procede al controllo "automatizzato" delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, **entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo**. Se dalla liquidazione automatica risulta un'imposta maggiore rispetto a quella dichiarata, l'Ufficio, prima di iscrivere a ruolo, invia al contribuente una comunicazione "bonaria", con la **possibilità di beneficiare di una sanzione ridotta se il versamento avviene entro 30 giorni**.

Da un punto di vista pratico, quindi, a conclusione dell'attività di liquidazione automatica, l'Ufficio invia al contribuente una comunicazione, evidenziando:

- la **correttezza dei dati dichiarati** (comunicazione di regolarità);
- l'eventuale **presenza di errori** (comunicazione di irregolarità, nella prassi denominata anche "avviso bonario" o "comunicazione bonaria").

In tema di irrilevanza delle comunicazioni di irregolarità appare utile segnalare anche la sentenza della **Corte di Cassazione 23.7.2010 n. 17396** secondo cui la comunicazione è prevista dalla normativa solo per i casi in cui il **controllo automatico della dichiarazione rivelà "un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione"**, ossia un errore del contribuente. In ipotesi di omesso versamento, l'Ufficio non si trova di fronte ad "*un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione*", e pertanto può limitarsi ad "**iscrivere a ruolo le somme che lo stesso contribuente aveva dichiarato ma non versato**". Sarebbe perfettamente "*inutile comunicare al dichiarante i risultati del controllo automatico e interloquire con lui, se questi coincidono col dichiarato, ossia se non emerge alcun errore o, con riferimento all'art. 6, co. 5, L. n. 212/2000, se non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione*".

In materia di **notifiche degli avvisi bonari** appare utile ricordare che, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 462/1997, l'**invio della comunicazione bonaria** consente al contribuente destinatario di beneficiare di una serie di "**agevolazioni**", quali:

- la **riduzione ad un terzo** della **sanzione del 30%** prevista dall'articolo 13 D.Lgs. n. 471/97, **che diviene quindi pari al 10%**, se il contribuente versa il dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, evitando così l'iscrizione a ruolo e la conseguente emissione della cartella di pagamento;
- l'eventuale **accesso all'istituto della compensazione**, posto che il versamento degli eventuali importi indicati nella comunicazione devono avvenire mediante il Modello F24.

Tale ultimo "memo" appare di particolare interesse, permettendo di porre in discussione le sentenze emesse dalla Corte di Cassazione in merito all'irrilevanza delle comunicazioni di irregolarità, in quanto, il **principio espresso dai supremi giudici non trova alcun fondamento normativo per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio**. Infatti, l'omissione della comunicazione preventiva, impedisce al contribuente di accedere al regime sanzionatorio premiale previsto **dall'articolo 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/1997**, che prevede l'irrogazione, per il tramite esclusivo dell'avviso bonario, delle **sanzioni nella misura del 10%** dell'imposta **non pagata in luogo del 30%** previsto altrimenti dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

Dunque, è palese che il contribuente è titolare di un interesse concreto alla piena operatività dell'articolo 36-bis, comma 2. Mancando l'avviso bonario, l'iscrizione a ruolo delle sanzioni avviene per la loro interezza; di qui si giunge all'ingiustificata lesione patrimoniale del contribuente, il quale si trova gravato da **somme maggiori di quelle prescritte** dall'articolo 2, D.Lgs. n. 462/1997.

In linea con tale interpretazione, si segnalano rispettivamente:

- la **CTR Lazio, sentenza 23.3.2011 n. 42**, la quale – ancorché non si sia soffermata sulla lettura sistematica dei commi 1 e 2 dell'articolo 2, D.Lgs. n. 462/1997 – ha valorizzato la **lesione patrimoniale del contribuente** derivante dall'omissione dell'avviso bonario e dalla conseguente iscrizione a ruolo delle sanzioni in misura intera, dichiarando nulla

- l'iscrizione a ruolo delle sanzioni in misura piena e dei compensi per la riscossione;
- la **CTP di Como, sentenza 15.2.2012 n. 67**, la quale ha stabilito che l'omissione dell'avviso comporta l'**annullamento di tutto il ruolo** in considerazione del fatto che il contribuente è **stato privato della possibilità di pagare le sanzioni in misura ridotta**.

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

### ***Ancora elusiva la trasformazione della Spa agricola?***

di Luigi Scappini

Anche recentemente ci siamo occupati di **società agricole**, intendendo con tale termine quelle di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 99/2004 ma, a bene vedere, non esiste una vera società agricola, o per meglio dire una forma *ad hoc*, individuata dal nostro Legislatore per contraddistinguere l'esercizio dell'agricoltura in forma associata.

Infatti lo stesso articolo 2 richiamato, rubricato “*Società agricole*”, di fatto non definisce compiutamente quali esse siano, dovendosi determinare una definizione a ritroso o per meglio dire per difetto, ma soprattutto compiono un peccato non di poco conto, collegando la forma societaria all'attività svolta e non il contrario.

In altri termini, **si ha società agricola in funzione di ciò che si svolge** e non, al contrario come era auspicabile, in ragione dell'attività esercitata è prevista una specifica forma societaria codificata.

E non vale l'affermazione per cui la forma più elementare di società, quella semplice, svolge appieno il proprio compito; infatti, la sua semplicità e, al contempo, la complessità di certe strutture operanti nel mondo agricolo (si pensi ad esempio al settore vitivinicolo) mal si sposano.

Tuttavia, la scelta o il **passaggio** alla società semplice spesso rappresenta un'opzione più che ragionevole e consigliabile se si ha riguardo agli aspetti squisitamente fiscali del mondo agricolo che si contraddistinguono per la loro mutevolezza.

Per meglio comprendere questa affermazione è necessario delineare il quadro di riferimento della tassazione del mondo agricolo, a partire da quanto prevedeva il DPR n. 597/1973 secondo cui la determinazione del reddito su **base catastale** (ma siamo sicuri che sia sempre un vantaggio?) per le attività agricole competeva in ragione delle caratteristiche oggettive dell'attività e non per quelle soggettive. In altri termini, come del resto avviene per quanto riguarda l'applicazione del regime speciale Iva di cui all'articolo 34 del DPR n. 633/1972, si aveva riguardo all'attività esercitata e non alla forma con cui la si esercita.

Con i primi anni '90 si è assistito all'attrazione nel reddito di impresa delle società di capitali esercenti attività agricola, percorso concluso con la legge n. 662/1996 che ha chiuso il cerchio annettendovi anche le Snc e le Sas.

Con i primi anni del nuovo millennio si è assistito a un rilancio della determinazione del

reddito nel comparto agricolo in via **forfettizzata**, attraverso le previsioni di cui agli articoli 56, comma 5 Tuir, in tema di allevamento di animali oltre i limiti di cui all'articolo 32 Tuir, e 56-bis, sempre Tuir, in tema di produzione di vegetali oltre i limiti sempre dell'articolo 32 nonché di prestazioni di servizi e attività connesse di manipolazione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e valorizzazione di prodotti non ricompresi nel D.M. 13 febbraio 2015.

A tali regimi, tutt'ora, **non hanno accesso le forme societarie**, vuoi per espressa previsione normativa, come nel caso delle attività disciplinate dall'articolo 56-bis (cfr. il comma 4), vuoi per mancato rimando, come nel caso dell'allevamento eccedente i limiti; diversamente, la **tassazione su base catastale** è stata resa opzionale, a mezzo della Finanziaria per il 2007, per le società agricole come definite dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 99/2004 richiamato.

Attenzione però, perché tale possibilità non è concessa alle **Spa** e alle **Sapa**.

Per tali forme societarie è preclusa anche la possibilità di procedere a una **trasformazione** in Srl o società di persone in quanto l'operazione, come affermato dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 177/E/2008, si connota per l'**elusività**.

A supporto di tale interpretazione l'Agenzia delle Entrate ha addotto, da un lato, la *ratio stessa* della norma, riscontrabile nella stessa relazione di accompagnamento ove si legge che *“Come emerge dai lavori parlamentari (ad es. resoconto di lunedì 18 dicembre 2006 della VI commissione) la nuova disposizione è volta a favorire lo sviluppo della forma societaria in agricoltura. Per questa ragione essa non si dirige alle società per azioni rispetto alle quali il legislatore ha inteso mantenere il sistema classico di tassazione in base al bilancio”*, e dall'altro, dal successivo articolo 6 del D.L. n. 213/2007 dove viene stabilito che le società aventi, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, i requisiti sostanziali di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 99/2004 possono optare per il nuovo regime impositivo se si adeguano anche ai **requisiti formali**. E, secondo il pensiero dell'Agenzia, il solo richiamo ai requisiti sostanziali esclude *“implicitamente la possibilità di sanare la mancanza del primo requisito richiesto espressamente dall'art. 1 del decreto n. 213 del 27/9/2007 consistente nella necessità che l'opzione venga esercitata dalle società che rivestano la forma giuridica ivi indicata (società di persone, società a responsabilità limitata e società cooperative)”*.

Tralasciando l'analisi e la critica di tali affermazioni, quello che qui interessa è comprendere se, alla luce del nuovo **articolo 10-bis della L. n. 212/2000**, con cui viene delineato il concetto di abuso del diritto, tale trasformazione si caratterizzi ancora per la sua elusività.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo richiamato, si considerano operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali, mentre costituiscono vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

Ecco che allora, torna di piena attualità – poter rispondere pienamente alla domanda – se la tassazione su base catastale in ragione di quella analitica, quale contrapposizione costi-ricavi, sia sempre **vantaggiosa**.

A questo si deve aggiungere, in un'eventuale fase difensiva del contribuente, la circostanza che, a norma di legge, non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da **valide ragioni extrafiscali**, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente.

E qui, torna in auge l'affermazione dell'Agenzia delle Entrate nella richiamata Risoluzione n.177/E/2008 ove si afferma che *“Quest'ultima disposizione (l'opzione per il regime catastale n.d.A.) va nella direzione di incentivare la costituzione di società tra imprenditori agricoli e, per questa ragione, non si rivolge alle società per azioni e in accomandita per azioni, le quali, rappresentando la forma più evoluta di società, presentano di regola una struttura più complessa rispetto alle società a responsabilità limitata”*.

Questa potrebbe essere una più che valida ragione extrafiscale.

Ma siamo sicuri che nel 2016 si ragionerà ancora sull'**opzionabilità** per il regime catastale da parte delle società operanti nel mondo agricolo?

## BUSINESS ENGLISH

---

### **Training, Trainee: come tradurre ‘fare pratica’ in inglese**

di Stefano Maffei

Nel profilo LinkedIn di ogni professionista dovrebbe essere indicato il **periodo di pratica** che precede l'esame di ammissione alla professione di **commercialista** (*accountant*) ovvero **avvocato** (*lawyer*). Gli italiani hanno grandi difficoltà nel comprendere che, in questo contesto, **pratica** non si traduce con il **falso amico** *practice*, che significa tutt'altro.

Facciamo alcuni esempi: inanzitutto, *to practice* traduce letteralmente **esercitare una professione**. Così è corretto scrivere *I have been practising law in Brescia since 2007* (ho **esercitato la professione di avvocato** a Brescia sin dal 2007) oppure *I practice accountancy in a small firm located in Modena* (**esercito la professione di commercialista** in un piccolo studio di Modena).

Il termine *practice* (**attività professionale**) è anche un sostantivo, da utilizzare soprattutto nell'espressione *areas of practice* (che io tradurrei con **specializzazioni**). Se siete commercialisti, quindi, sul vostro profilo LinkedIn potreste scrivere *my main areas of practice are financial accounting and tax litigation*.

Vi prego: non traducete mai **'ho fatto pratica'** con “I did my practice” se non volete coprirvi di ridicolo. Invece, abituatevi all'uso dei termini *training* e *trainee* (**praticante**). Distinguiamo ovviamente tra *trainee lawyer* e *trainee accountant* e spieghiamo con calma agli stranieri che *in Italy, a mandatory period of training* (un **periodo obbligatorio di pratica**) *of x months* (sapete voi meglio di me quanti mesi) *is required to sit the exam to become lawyers and accountants*

*Avete ancora pochi giorni per iscrivervi ai nuovi corsi di inglese commerciale e finanziario a Milano e Bologna organizzati da Euroconference e EFLIT.*